

17811 2015

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 dlgs. 196/03 in quanto:

disposto d'ufficio

a richiesta di parte

imposto dalla legge

Il Funzionario Giudiziario  
 Oggetto *Patrizia Clotra*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -

Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Rel. Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

SEPARAZIONE  
DIVORZIO

Ld. 16/06/2015 - CC

Cau. 17811

R.G.N. 27377/2013

Rep. *C.U.*

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

sul ricorso 27377-2013 proposto da:

**PG** elettivamente domiciliato in ROMA,  
 VIA RODI 32, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA  
 COLALEO, rappresentato e difeso dall'avvocato CELESTINA  
 SONZOGNO, giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -*contro*

SM ;

- *intimata* -

avverso il provvedimento della CORTE D'APPELLO di TRIESTE  
 nr. R.G. V.G. 20/2013 - Cron. 309, depositata il 06/08/2013;  
 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
 16/06/2015 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.

In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, tra **PG** e **SM**,  
la Corte d'Appello di Trieste, con decreto in data 06/08/2013, in parziale modifica del provvedimento del locale Tribunale, ha disposto la riduzione dell'assegno a carico del marito ad €. 350,00 in favore della moglie, tenuto conto dei "radicati percorsi affettivi e familiari" da ciascun coniuge intrapresi ( entrambi hanno trovato nuovi assetti famigliari ed hanno avuto figli ).

Ricorre per cassazione il marito.  
Non svolge attività difensiva la moglie.

Le affermazioni del giudice a quo sopra indicate, evidenziano un palese errore di diritto. Giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte ( tra le altre Cass. N. 17195 del 2011; 17898 del 2012) ha affermato che la convivenza more uxorio stabile e duratura, tale da costituire una vera e propria famiglia di fatto, esclude la permanenza dell'assegno di divorzio, indipendentemente dalle posizioni economiche delle parti.

Va pertanto accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per gli opportuni accertamenti.

Il giudice del rinvio si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Roma, <sup>gennaio</sup> ~~febbraio~~ 2015.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario  
Patrizia Giarra

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 8-9-2015



Il Funzionario Giudiziario  
Patrizia Giarra